

## Ipotesi di Accordo

Il giorno 13 luglio 2015 si sono incontrati:

AMT Spa e le Segreterie e le RSA di ~~FILT CGIL~~, FIT CISL, ~~UILTRASPORTI~~, FAISA CISAL, ~~UGL FNA~~

Premesso che

- ✓ AMT Spa, che gestisce il Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Genova, da alcuni anni sta attraversando una grave situazione di crisi, legata a molteplici fattori tra i quali assumono un ruolo rilevante il calo dei contributi pubblici a favore del TPL e dei ricavi da traffico dovuti al calo degli spostamenti per effetto della più generale crisi economica;
- ✓ per fare fronte a tale situazione AMT ha attivato strumenti utili al contenimento dei costi, raggiungendo con le OO.SS. accordi che hanno contribuito al mantenimento in equilibrio del conto economico aziendale e mettendo in atto tutte le misure di riduzione delle voci di spesa disponibili, anche mediante la riorganizzazione di uffici e aree operative;
- ✓ nel corso degli ultimi anni sono stati attivati anche ammortizzatori sociali per sostenere il difficile processo di ristrutturazione, ed il personale è stato interessato da provvedimenti di Cassa Integrazione in Deroga prima e Contratto di Solidarietà difensivo di tipo B in un secondo momento, quest'ultimo scaduto il 31 maggio u.s.;
- ✓ la Regione Liguria con legge 7 novembre 2013 n.33, avente ad oggetto "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" e s.m.i. ha istituito il Bacino Unico Regionale per il Trasporto ed ha previsto la costituzione dell'Agenzia regionale per il TPL per l'affidamento con gara del relativo servizio;
- ✓ anche a fronte del perdurare dello stato di crisi del settore e delle singole aziende liguri, la Regione Liguria con legge 19 dicembre 2014 n. 40, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015), con l'art. 17 ("modifiche alla L. R. 33/2013") ha introdotto all'art. 9, i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater che dispongono per l'anno 2015 un intervento straordinario per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutico all'affidamento del servizio nel bacino Unico Regionale per il Trasporto;
- ✓ l'intervento straordinario di cui sopra consiste nella attivazione di procedure di pensionamento anticipato e di mobilità del personale dipendente, da attuarsi mediante concessione dei relativi contributi a fronte della dimostrata riduzione dei costi di personale e della corrispondente riduzione di organico, a parità o incremento del servizio offerto;
- ✓ l'intervento straordinario deve essere concluso entro il 31 dicembre 2015;
- ✓ con delibera in data 13 marzo 2015 la Regione Liguria ha definito la ripartizione delle risorse caratterizzanti l'intervento straordinario di cui alla L. R. 40/2014, fissando nel 54,59086 % dell'importo complessivo l'ammontare destinato ad AMT, nonché i criteri per l'utilizzo del "fondo".
- ✓ La delibera di cui sopra prevede da parte dell'Agenzia ATPL Spa "strumenti di garanzia nei confronti dei lavoratori interessati dall'incentivo per il collocamento in quiescenza in caso di variazione della normativa pensionistica, ai fini della corresponsione agli stessi dell'equivalente importo economico e contributivo, all'atto del collocamento in pensionamento anticipato". Tale garanzia verrà fornita anche dall'azienda, con il verbale di conciliazione individuale.

*Le parti concordano quanto segue:*

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, che verrà presentato all' Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale ai fini dell'utilizzo del fondo per l'efficientamento del servizio e la riorganizzazione delle aziende.
2. L'azienda sta proseguendo il percorso di ristrutturazione e di efficientamento intrapreso da alcuni anni attraverso azioni di riduzione dei costi, anche attraverso la riduzione degli orari di lavoro per il personale indiretto attuata attraverso il ricorso alla cassa integrazione in deroga (CIGD) e ai contratti di solidarietà (CDS), utilizzati per effetto di accordi sindacali susseguenti alla procedura di cui gli art. 4, 5 e 24 della legge 223 del 23 luglio 91, aperta con comunicazione del 17 maggio 2013.
3. Per proseguire nel processo di efficientamento già avviato senza determinare situazioni di disagio sociale e nel contempo dare attuazione alla citata delibera regionale, verrà, al più presto e nuovamente, attivata la procedura di cui al punto 2 del presente accordo, finalizzata da un lato alla proroga del Contratto di Solidarietà di cui all'accordo del 17 Giugno 2015, dall'altro alla collocazione anticipata in quiescenza del personale in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale del 13 marzo 2015 .
4. In particolare, i criteri di scelta del personale sono stabiliti come segue:

#### 4.1 PERSONALE NON ADDETTO ALLA GUIDA/CONDOTTA VEICOLI

- ✓ sono interessati dal procedimento di cui sopra tutti i lavoratori indiretti che matureranno i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° giugno 2015 fino al 31 dicembre 2018 e che non si opporranno al licenziamento;
- ✓ Al personale interessato dalla procedura di cui ai punti 2 e 4, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 410 e 411 c.c. verrà riservato il seguente trattamento:
  - a. Personale che raggiunge i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Per questi dipendenti il rapporto di lavoro verrà risolto al più presto e comunque entro l'anno in corso. Gli stessi potranno usufruire della NASPI per un massimo di 24 mesi. Tali lavoratori riceveranno un importo, a titolo di incentivazione alle uscite ed in un'unica soluzione, pari alla differenza tra quanto mensilmente percepito mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento retributivo previsto dall' art. 4 della legge 92/2012 (valore equivalente all'importo pensionistico). Ciò per tutto il periodo intercorrente tra il termine del rapporto di lavoro con AMT e la decorrenza dell'assegno di pensione.
  - b. Personale che raggiunge i requisiti per il pensionamento oltre i 24 mesi ed entro 29 mesi decorrenti dalla data di cessazione. Tali lavoratori verranno collocati, previo accordo sindacale specifico, in Cassa integrazione in deroga per 5 mesi con un trattamento corrisposto a titolo di incentivazione alle uscite pari alla differenza tra il trattamento CIGD ed il 100% della retribuzione corrente, trascorsi i quali avrà luogo la risoluzione del rapporto di lavoro con le modalità descritte, corrispondendo agli stessi, in NASPI , il trattamento previsto al precedente punto a per un massimo di 24 mesi.
  - c. Qualora vi siano lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2018, e per i quali non siano sufficienti, per il perfezionamento dei requisiti pensionistici i periodi di CIGD e NASPI, per l'ultimo periodo necessario ad arrivare alla decorrenza della pensione sarà corrisposto un incentivo pari al trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 4 della



legge 92/2012. In questo caso l'Azienda corrisponderà anche gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione.

Il personale di cui ai precedenti punti b e c, che usufruirà del trattamento di CIGD, dovrà preventivamente smaltire il monte ferie residue.


#### 4.2 PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA/CONDOTTA VEICOLI TRASPORTO PUBBLICO (Bus, Metro, Ferrovia Genova Casella e Impianti Speciali)

Sono interessati dal procedimento di cui sopra tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il collocamento in pensione a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018 e che non si opporranno al licenziamento.

Per garantire la corretta esecuzione del servizio oltre che per completare il percorso di selezione per l'assunzione di nuovi autisti, per gli Operatori d'Esercizio il rapporto di lavoro verrà risolto dal 1 gennaio 2016. Gli stessi potranno usufruire della NASPI per un massimo di 24 mesi, dall'1/1/2016 fino al 31/12/2017. Agli stessi sarà corrisposto, in unica soluzione, un importo, a titolo di incentivazione, pari alla differenza tra quanto percepito mensilmente mediante l'istituto della NASPI ed il trattamento pensionistico previsto dall'art. 4 della legge 92/2012.

Qualora vi siano lavoratori che maturino i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi), dall'1/1/2018 al 31/12/2018, sarà corrisposto dall'Azienda un incentivo pari al trattamento pensionistico, così come previsto dall'art. 4 della legge 92/2012. In questo caso l'Azienda corrisponderà anche gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione.

#### 4.3 LAVORI USURANTI



Ai lavoratori soggetti alle norme di legge relative ai c.d. lavori usuranti (Dlgs. 67/2011 modificato dalla legge 204/2011), che matureranno il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2018 in forza di tali norme, se ritenute più favorevoli, e che non si opporranno al licenziamento, potranno usufruire dei trattamenti previsti nei precedenti punti 4.1e 4.2., compresi gli importi necessari a consentire la prosecuzione della contribuzione su base volontaria, in un'unica soluzione.

A tutti i lavoratori interessati alla collocazione anticipata in quiescenza di cui ai punti precedenti, verrà liquidato il TFR entro i 60 giorni previsti per legge.

Gli interventi di cui ai punti precedenti verranno attuati fino a concorrenza delle risorse stanziare con apposito fondo regionale.

5. Clausola di garanzia: in caso di esodo anticipato, qualora il pensionamento non si perfezionasse per mero errore di calcolo dei requisiti previsti dal presente accordo, l'azienda reintegrerà il lavoratore nelle sue mansioni, con lo stesso trattamento economico e normativo posseduto al momento dell'uscita, fino al raggiungimento dei requisiti stessi e con uscita alla prima finestra pensionistica utile. Viene altresì richiamata anche la clausola di garanzia di cui all'ultimo punto delle premesse.

6. Qualora, definito il piano sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, dovesse ancora residuare parte del fondo regionale, l'azienda potrà, con transazione individuale, mediante verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 410 e 411 c.p.c., concordare una risoluzione del rapporto di lavoro, mediante incentivo all'esodo, con lavoratori che non rientrano nelle fattispecie previste dal presente accordo e con esclusione di coloro che hanno

già firmato un verbale di risoluzione consensuale ai sensi dell'accordo del 7 giugno 2011, a condizione che il recesso intervenga entro il 1° settembre 2015.

7. Al fine di perseguire le finalità della legge regionale consistente nel miglioramento del servizio e nella riorganizzazione delle aziende, e utilizzare conformemente alla delibera regionale le risorse stanziare per tale scopo, il turn over del personale verrà gestito come segue :

- ✓ Con riferimento al personale amministrativo e indiretto, compresi i capi, non verranno fatte assunzioni ma verranno effettuate riorganizzazioni interne consistenti nell'accorpamento di funzioni/responsabilità e/o redistribuzione dei compiti tra il personale di ogni funzione con riduzione dei costi di struttura;
- ✓ Con riguardo agli operai specializzati addetti alla manutenzione del parco rotabile verranno fatte assunzioni fino ad un massimo di 20 unità con un rapporto del 70% rispetto alle uscite ed in relazione alle specifiche professionalità di cui necessita la sostituzione, verificando preventivamente possibili candidature interne che posseggano pari professionalità;
- ✓ Per quanto concerne gli operatori d'esercizio le assunzioni avverranno fino ad un massimo di 100 unità con un rapporto del 90% rispetto alle uscite, tenendo anche conto dell'esigenza di ridurre lo straordinario e della parziale internalizzazione della manovra.

8. L'azienda attiverà entro il mese di luglio 2015 un percorso di selezione di Autisti e di Operai addetti alla manutenzione del parco rotabile.

Per una miglior distribuzione dei turni a favore del personale viaggiante, le OOSS firmatarie rinunceranno ad inserire i propri delegati nelle rotazioni dei turni mattinali sindacali in tutte le rimesse. Tali turni verranno ripartiti nelle altre rotazioni.

9. Le assunzioni avverranno a tempo indeterminato e con gli sgravi contributivi previsti dalla legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità) come precisati dalla Circolare INPS n.17 /2015, o mediante l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, a seconda delle caratteristiche del candidato.

10. A tutti i lavoratori neoassunti verrà applicato il CCNL Autoferrotranvieri ASSTRA e quanto previsto da tutti gli accordi aziendali vigenti, con il nuovo sentiero retributivo e normativo sintetizzato nell'allegato A. al presente accordo, del quale costituisce parte integrante. Il sentiero retributivo di cui trattasi verrà applicato a tutto il personale di nuova assunzione.

11. I turni della rotazione "Agenti di Movimento" saranno ridotti, esclusivamente, in una misura massima pari al 50% delle uscite del personale appartenente a tale rotazione che usufruiranno della collocazione anticipata a riposo a partire dal 1° gennaio 2016 sulla base del presente accordo, con riequilibrio tra le turnazioni delle rimesse proporzionale al numero complessivo di Operatori d'esercizio presenti in ogni singolo deposito, in accordo con le RSA delle OOSS firmatarie.

12. Le nuove assunzioni, unitamente al riequilibrio delle rotazioni degli Agenti di Movimento, consentiranno di minimizzare i trasferimenti giornalieri di personale tra le rimesse, di ridurre al minimo la scopertura dei turni di verifica dei titoli di viaggio e di far recuperare tali turni entro 6 mesi agli interessati. A tal fine entro 6 mesi dalla firma del presente accordo le parti firmatarie procederanno ad una verifica congiunta sulla materia.

13. Si darà applicazione a quanto previsto dall' art. 3 dell' accordo aziendale dell'8 luglio 2008 sul part time del personale viaggiante, prevedendo anche l'utilizzo del part time verticale. Al personale assunto con tale modalità contrattuale si applicherà il percorso retributivo di cui all'allegato A al presente accordo. Le parti firmatarie si incontreranno per concordare le



modalità applicative di tali assunzioni, per quanto concerne sia la formazione dei turni sia gli adeguamenti alle nuove disposizioni di legge in materia.

14. Con decorrenza dal mese di gennaio 2016 verranno internalizzate, senza costi aggiuntivi, 10.000 ore di manovra oggi appaltate; le parti concorderanno entro tale data le modalità organizzative per l'attuazione del provvedimento, fermo restando la normativa vigente.
15. l'azienda, anche in relazione alla riorganizzazione delle attività lavorative, che si rende necessaria a seguito dei processi di efficientamento, conseguenti al presente accordo, nel mese di settembre 2015 effettuerà una verifica di corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte da tutto il personale ed il parametro allo stesso attribuito, al fine di adeguare le situazioni non conformi.
16. per gli autisti che hanno completato il corso per il rinnovo CQC entro il mese di settembre 2015, si applicherà quanto previsto dal verbale di intesa del 22 gennaio 2013. Per i futuri rinnovi della CQC, anche in relazione alle modifiche normative intervenute sulla materia, le parti firmatarie si incontreranno entro il mese di settembre 2015 per concordare le nuove modalità e condizioni per lo svolgimento dei corsi di formazione che verranno effettuati dall'azienda. Agli autisti in servizio effettivo ultrasessantenni o con patologie che obbligano alla revisione annuale della patente per la conferma della idoneità alla guida, l'azienda rimborserà oltre alle spese amministrative i ticket per spese sanitarie effettuate allo scopo presso strutture pubbliche.
17. Dal 2016 la programmazione delle ferie estive verrà definita ed esposta entro il mese di marzo.

In merito all'utilizzo degli auricolari l'azienda conferma l'OdS del 21 aprile 2015 n.26.

Le parti firmatarie si incontreranno ogni tre mesi per momenti di verifica sulla applicazione del presente accordo e per dare soluzione ad eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso delle procedure.

Resta inteso che, nella denegata ipotesi di mancata corresponsione delle risorse del Fondo Regionale da parte dell'Agenzia ATPL Spa, quanto previsto dal presente accordo sarà da considerarsi privo di efficacia.

Per quanto concerne la proroga del contratto di solidarietà di cui al verbale di accordo del 17 giugno 2015, le parti si incontreranno entro il 24 luglio per sottoscrivere le ulteriori necessarie intese.

L'azienda sigla la presente ipotesi di accordo per identificazione del testo e ne subordina la firma all'approvazione degli organi statutari competenti entro il 24 luglio 2015, comprensiva anche del piano assunzioni.

Le OOSS subordinano l'efficacia del presente accordo all'approvazione di cui sopra.

AMT Spa

Segreterie delle OOSS e le RSA di

~~Filt Cgit~~  
~~Fit Cisl~~  
~~Uiltrasporti~~  
~~Faisa Cisl~~  
~~UGL Fna~~

ALLEGATO A - IPOTESI DI ACCORDO 13 luglio 2015 - NUOVO PERCORSO RETRIBUTIVO E NORMATIVO NUOVI ASSUNTI  
(Importi teorici)

Parametro	gg 82r gg 66r	
	Riposi unitari	
Ripartizione tab.	806,22	
A.P.A.	21,46	24,65
Contingenza + EDR	533,58	
TOR '98	41,32	
Mensa	16,66	
Prod. mensile 90/93	78,09	dal 7° anno
Domenica Lav.	5,8101	3
Turni Avvicendati	0,5165	
AA 07/08	2,4165	dall' 1° anno
ULT AA 07/08	2,4165	dal 6° anno
IDE	2,2727	dal 6° anno
P. d. R. (A.A. 2000 - 13.000 : 159 x 144) dal 3° anno	5,8467	dal 1° anno
Prod. gg. A.A. 24/7/96	8,3511	da 5° a 8° anno
B. A.	0,5525	dal 9° anno
Premio prod. gg. A.A. 21/6/96	2,9438	dal 6° anno
Totale lordo mensile		
Premio prod. annuo A.A. 21/6/96	516,46	dal 6° anno

13a	
14a	

Lordo annuo

Progressione	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno		6° anno		7° anno		8° anno		9° anno	
	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro	Riposi	parametro
voci fisse	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140	806,22	140
voci variabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lordo mensile premio annuo	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06	17,43	11,06
13A.	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.518,78	1.518,78	1.518,78	1.518,78
14A.	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.397,78	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.419,24	1.518,78	1.518,78	1.518,78	1.518,78	1.661,81
Lordo annuo	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.034,82	22.871,86	25.886,95	27.817,25	28.353,89	30.063,47					
Netto mensile	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.298	1.415	1.451	1.458	1.519					
netto annuo	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.181	18.987	19.739	19.905	20.848					

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*